



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.2006
COM(2006) 905 definitivo

2006/0280 (COD)

-

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica

la direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica

la direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE⁴ prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁵.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
- (3) Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE⁶, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione elenca una

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

⁵ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23, come modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁶ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

serie di atti che devono essere adeguati con urgenza, tra cui figura la direttiva 2005/1/CE. Occorre pertanto modificare la direttiva 2005/68/CE per allinearla alla succitata direttiva.

- (4) È opportuno in particolare abilitare la Commissione ad adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2005/68/CE onde tener conto degli sviluppi tecnici nel settore assicurativo o nei mercati finanziari e per garantire l'applicazione uniforme della direttiva medesima. Si tratta, nello specifico, di misure intese ad estendere l'elenco delle forme giuridiche, a precisare o adeguare gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, ad aumentare i premi o i contributi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, a modificare il fondo minimo di garanzia e a precisare le definizioni. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/68/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (5) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2005/68/CE.
- (6) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2005/68/CE con la presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2005/68/CE è modificata come segue:

- (1) l'articolo 55 è modificato nel modo seguente:
 - (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della medesima.";
 - (b) il paragrafo 3 è soppresso;
- (2) all'articolo 56, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le seguenti misure di esecuzione, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 55, paragrafo 2.";

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il Presidente*

*Per il Consiglio
Il Presidente*